

TI_GERICHTE 9.2018.198 vom 17. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2018.198

FR: TI_GERICHTE 9.2018.198 du 17 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 9.2018.198 del 17 ottobre 2019

Regeste

Istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 5

Il fabbisogno calcolato e presentato da RE 1 deve essere riconosciuto e nemmeno è contestato dall'Autorità di protezione. In considerazione dei principi sopra menzionati, e come meglio sarà chiarito nel seguito, il confronto tra oneri e risorse dimostra il suo stato di indigenza (art. 2 LAG e art. 117 CPC).

E. 5.1

Nella tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), il minimo esistenziale del debitore monoparentale con obblighi di mantenimento è stabilito in fr. 1'350.–, come indicato dalla reclamante. Dalla documentazione prodotta risulta che essa percepisce un salario mensile netto di fr. 2'318.05 (doc. D), che il suo reddito imponibile nel 2017 era di fr. 17'000.– e la sostanza imponibile pari a zero (doc. H).

E. 5.2

Dall'atto di divisione con scioglimento parziale della Comunione ereditaria (doc. O) emerge che RE 1 è proprietaria in ragione di 1/8 di un terreno sito nel Comune di _____, il cui valore di stima totale è di fr. 253'571.00 (la quota di sua spettanza ha quindi un valore di stima pari a fr. 31'696.40). RE 1 sostiene che la vendita del fondo, in atto da tempo, è di difficile attuazione. Dalla dichiarazione fiscale non si evince che l'interessata possieda altri beni. L'Autorità di protezione, chiedendo di respingere il reclamo di RE 1, considera di non poterla ritenere indigente calcolando un valore commerciale del citato fondo pari a fr. 1'331'000.–, di cui 166'375.– spetterebbero all'interessata. L'Autorità di prime cure considera pertanto che, saldati i suoi debiti [tra i quali fr. 129'567.– cumulato presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e fr. 10'703.– di attestati di carenza beni], le eccedenze a favore della reclamante saranno pari a fr. 36'808.–. Per quanto concerne il reddito conseguito da valori patrimoniali, il giudice è tenuto a valutare ogni singolo caso concreto, in una "logica di effettività della situazione patrimoniale" (cfr. Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 586). In tale contesto, occorre pertanto evidenziare che il fondo a cui fa riferimento l'Autorità di protezione è un terreno di 1'331 m² di proprietà di cinque coeredi, tra cui la reclamante, che ne detiene una quota di 1/8. Concretamente, appare quindi a questo giudice che la sua alienazione dipenda da numerosi fattori che non discendono dall'azione o dalla volontà della sola reclamante. Uno scioglimento della comproprietà per vendere una quota che avrebbe una dimensione di 166 m² non appare una soluzione vantaggiosa in quanto ne provocherebbe un'evidente perdita di valore. Per altro appare d'acchito inattuabile

l'aggravio ipotecario di un bene immobiliare di proprietà di cinque coeredi, da parte di una coerede che dispone solo di un ottavo di tale bene e che è già gravata di importanti debiti insoluti per gli anticipi dell'USSI e di attestati di carenza beni. In definitiva, è quindi manifesto che il bene immobiliare a cui fa riferimento l'Autorità di protezione non è effettivamente considerabile quale sostanza fruibile. Non risultando l'interessata disporre di alcun'altra eccedenza e di conseguenza di sufficienti risorse per coprire le spese giudiziarie, il reclamo va pertanto accolto in quanto appare dimostrata l'indigenza di RE 1 e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va riformato nel senso di accogliere la sua richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ritenuto che l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dalle tasse e spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG), il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va annullato.

E. 6

RE 1 ha chiesto di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Per i motivi che seguono, l'istanza è divenuta priva d'oggetto.

E. 7

Nel caso concreto, il reclamo è accolto e la decisione dell'Autorità di protezione riformata, ragion per cui quest'ultima va considerata soccombente. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 6 LPAm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all'addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato. Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II-2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L'Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest'ultima, che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5 , sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.